

Ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

414.712

del 2 settembre 2005 (Stato 1° maggio 2009)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoverso 2 lettere a e c nonché 16 capoverso 3 della legge dell'11 settembre 1996¹ sulle scuole universitarie professionali,
ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza determina i cicli di studio delle scuole universitarie professionali, disciplina le esigenze minime degli studi postdiploma che portano al conseguimento di un master di perfezionamento e stabilisce i relativi titoli.

Sezione 2: Cicli di studio

Art. 2

I cicli di studio e la loro classificazione nei campi specifici sono stabiliti nell'allegato.

Sezione 3: Studi postdiploma

Art. 3 Condizioni d'ammissione

¹ L'ammissione a un ciclo di studio postdiploma presuppone il possesso di un diploma universitario.

² Gli studenti che non sono in possesso di un diploma universitario possono essere ammessi se sono in grado di comprovare in altro modo la loro idoneità.

RU 2005 4659

¹ RS 414.71

Art. 4 Estensione

¹ La conclusione di un ciclo di studio postdiploma richiede almeno 60 punti di credito secondo l'European Credit Transfer System (ECTS). Un punto di credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore secondo l'articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 2002² del Consiglio delle SUP, nell'edizione del 1° aprile 2004, per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

² Il ciclo di studio postdiploma termina con un lavoro di master.

Art. 5 Riconoscimento dei master di perfezionamento

¹ I master di perfezionamento che soddisfano i requisiti del diritto federale sono riconosciuti a livello federale.

² Le scuole universitarie professionali tengono un elenco degli studi postdiploma riconosciuti.

Sezione 4: Titoli**Art. 6** Titoli protetti per diplomi di bachelor e master

¹ Per un diploma di bachelor riconosciuto a livello federale le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

- a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure
- b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

² Per un diploma di master riconosciuto a livello federale le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

- a. «Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]); oppure
- b. «Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]).

² Non pubblicate nella RU. Le direttive possono essere richieste presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultate sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (www.edk.ch).

Art. 7 Titoli protetti per master di perfezionamento

¹ Le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti per un master di perfezionamento riconosciuto a livello federale:

- a. «Master of Advanced Studies [nome della scuola universitaria professionale] in [designazione dell'indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]); oppure
- b. «Executive Master of Business Administration [nome della scuola universitaria professionale]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).

² Le scuole universitarie professionali non possono utilizzare il termine «master» per attività di formazione continua che non portano ad un master di perfezionamento riconosciuto a livello federale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 8 Disposizioni transitorie

¹ Le scuole universitarie professionali sono autorizzate a iniziare studi postdiploma secondo il diritto precedente per due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Chi ha conseguito un certificato postdiploma riconosciuto a livello federale secondo il diritto precedente è autorizzato a portare il titolo «Postdiploma [nome della SUP] di indirizzo [designazione dell'indirizzo]».

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 ottobre 2005.

*Allegato*³
(art. 2)

Campi specifici e cicli di studio con bachelor

Campi specifici (Fields of Study)	Cicli di studio con bachelor (Bachelor Degree Programmes)
Tecnica e tecnologia dell'informazione (Engineering and IT)	Ingegneria elettronica (Electrical Engineering) Tecnica dell'automobile (Automotive Engineering) Tecnica degli edifici (Energy and Building Technology) Ingegneria meccanica (Mechanical Engineering) Microtecnica (Microengineering) Ingegneria dei media (Media Engineering) Ingegneria informatica (Computer Science) Telecomunicazioni (Telecommunications) Tecnica dei sistemi (Systems Engineering) Ingegneria gestionale (Engineering and Management)
Architettura, edilizia e progettazione (Architecture, Construction and Planning)	Architettura (Architecture) Pianificazione del territorio (Spatial Planning) Architettura del paesaggio (Landscape Architecture) Ingegneria civile (Civil Engineering) Tecnica del legno (Wood Engineering) Geomatica (Geomatics)
Chimica e scienze della vita (Chemistry and Life Sciences)	Chimica (Chemistry) Biotecnologia (Biotechnology) Tecnologia alimentare (Food Technology) Scienze della vita (Life Technologies) Ingegneria ambientale (Environmental Engineering) Enologia (Oenology)
Agricoltura ed economia forestale (Agriculture and Forestry)	Agronomia (Agronomy) Economia forestale (Forestry)
Economia e servizi (Business, Management and Services)	Economia aziendale (Business Administration) Diritto economico (Business Law) Facility Management Economia alberghiera (Hospitality Management) Turismo (Tourism) Informatica di gestione (Business Information Technology)

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1503).

Campi specifici (Fields of Study)	Cicli di studio con bachelor (Bachelor Degree Programmes)
	Informazione e documentazione (Information Science) Comunicazione (Communication)
Design	Comunicazione visiva (Visual Communication) Design industriale e dei prodotti (Product and Industrial Design) Architettura d'interni (Interior Design) Conservazione (Conservation)
Sanità (Health)	Cure infermieristiche (Nursing) Fisioterapia (Physiotherapy) Ergoterapia (Occupational Therapy) Ostetrica (Midwifery) Alimentazione e dietetica (Nutrition and Dietetics)
Lavoro sociale (Social Work)	Lavoro sociale (Social Work)
Musica, teatro e altre arti (Music, Theatre and other Arts)	Musica (Music) Musica e movimento (Music and Movement) Teatro (Theatre) Arti figurative (Fine Arts) Mediazione in arte e design (Art and Design Communication)
Psicologia applicata (Applied Psychology)	Psicologia applicata (Applied Psychology)
Linguistica applicata (Applied Linguistics)	Traduzione (Translation)

